

**CAMERE DI COMMERCIO DI LUCCA
SEDE DI VIAREGGIO
4.12.2019**

LA DIGITALIZZAZIONE DELL'IMPRESA E LE NOVITA' FISCALI PER IL 2020

avv. Alessandro Mastromatteo

 **SANTACROCE**

**D.L. 124/2019 decreto fiscale
(collegato a Manovra Bilancio 2020)**

D.L. 124/2019 decreto fiscale (collegato a Manovra Bilancio 2020)

FATTURAZIONE
ELETTRONICA

ARTICOLO 14

- **UTILIZZO FILES E-FATTURE** anche per **ATTIVITA' DI POLIZIA ECONOMICA E FINANZIARIA della GDF**
- **MEMORIZZAZIONE DEI DATI SINO AL 31.12 dell'8° ANNO SUCCESSIVO** a quello di presentazione della dichiarazione o **SINO A DEFINIZIONE** di eventuali giudizi
- **MEMORIZZAZIONE DI TUTTI I DATI** compreso natura, quantità e qualità beni ceduti e servizi prestati

ARTICOLO 15

- **ESTESO AL 2020 DIVIETO DI EMISSIONE E-FATTURE PER PRESTAZIONI SANITARIE**

ARTICOLO 16

- **BOZZA REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONI PERIODICHE DA 1.7.2020**
- **BOZZA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA IVA DA 1.1.2021**
- **NOVITA' IN SEDE DI CONVERSIONE: ESTEROMETRO CON CADENZA TRIMESTRALE**

ARTICOLO 17

- **RITARDO, OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU E-FATTURE: AGENZIA COMUNICA TELEMATICAMENTE AMMONTARE IMPOSTA E SANZIONI**

ARTICOLO 17

NOVITA' IN SEDE DI CONVERSIONE:

- **POSSIBILE PAGARE BOLLO DOVUTO SEMESTRALMENTE SE IMPORTO ANNUALE INFERIORE A 1000 EURO**

D.L. 124/2019 decreto fiscale (collegato a Manovra Bilancio 2020)

**SCONTRINO
ELETTRONICO
(CORRISPETTIVI
TELEMATICI)**

ARTICOLO 19

- **ESENZIONE FISCALE DEI PREMI DELLA LOTTERIA NAZIONALE DEGLI SCONTRINI**
- **ISTITUZIONE PREMI SPECIALI PER PAGAMENTI ELETTRONICI**
- **PREMI ANCHE PER ESERCENTI CHE CERTIFICANO OPERAZIONI CON SCONTRINO ELETTRONICO**

ARTICOLO 20

- **SANZIONI DA 100 A 500 EURO PER ESERCENTE CHE RIFIUTA CF (CODICE LOTTERIA) DELL'ACQUIRENTE AL MOMENTO DELL'ACQUISTO**
- **NON SI APPLICA CONCORSO E CONTINUAZIONE (ART. 12, COMMA 5, DLGS 472/97)**

ARTICOLO 20

NOVITA' IN SEDE DI CONVERSIONE:

- **LOTTERIA SCONTRINI: PARTENZA DA 1.7.2020 (invece che da 1.1.2020)**
- **NON PIU' CODICE FISCALE MA CODICE LOTTERIA**
- **SE ESERCENTE RIFIUTA ACQUISIZIONE CODICE LOTTERIA, CONSUMATORE PUO' SEGNALARE CIRCOSTANZA SU SITO INTERNET «LOTTERIA»**
- **SEGNALAZIONI UTILIZZATE PER ATTIVITA' DI ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE**

D.L. 124/2019 decreto fiscale (collegato a Manovra Bilancio 2020)

LIMITAZIONI A USO CONTANTE

ARTICOLO 18

- **RIDUZIONE PROGRESSIVA SOGLIA SINO A 999,99 EURO (dagli attuali 2.999,99 euro):**
 - da 1.7.2020 a 31.12.2021: 2.000 €
 - da 1.1.2022: 1.000 €
- **SANZIONE: MINIMO EDITTALE a 2.000 € e poi 1.000 €**

ARTICOLO 21

- **CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI:**
 - MODIFICA A ART. 5 CAD: PIATTAFORMA TECNOLOGICA **PAGOPA** può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i **processi di certificazione fiscale tra soggetti privati**, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri

ARTICOLO 21

NOVITA' IN SEDE DI CONVERSIONE:

- **DA 1.1.2021 UTILIZZO SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO TRAMITE CARTE CREDITO E DEBITO: ASSOLVIMENTO OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI CON TALI SISTEMI**

D.L. 124/2019 decreto fiscale (collegato a Manovra Bilancio 2020)

LIMITAZIONI A
USO CONTANTE

ARTICOLO 23

- **SANZIONI PER MANGATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO da 1.7.2020**
 - sanzione amministrativa di importo **pari a 30 Euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con mezzi elettronici

ARTICOLO 23

NOVITA' IN SEDE DI CONVERSIONE:

- **SOPPRESSIONE SANZIONE**

ARTICOLO 22

- **CREDITO DI IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI**
 - ESERCENTI ATTIVITA' IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE
 - C.I. PARI AL 30 % DELLE COMMISSIONI ADDEBITATE PER LE TRANSAZIONI EFFETUATE MEDIANTE CARTE DI CREDITO, DI DEBITO O PREPAGATE
 - LIMITE RICEVI E COMPENSI PER AVERE DIRITTO A C.I. 400.000 € (nell'anno precedente)
 - UTILIZZO ESCLUSIVO IN COMPENSAZIONE ex art. 17, D.LGS. 241/97 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
 - C.I. VA INDICATO IN DICHIARAZIONE REDDITI
 - OPERATORI CHE METTONO A DISPOSIZIONE GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO, TRASMETTONO TELEMATICAMENTE LE INFORMAZIONI necessarie a controllare la spettanza del c.i.

ARTICOLO 14

(UTILIZZO DEI FILES DELLE FATTURE ELETTRONICHE)

All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

*"5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati **fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento** ovvero **fino alla definizione di eventuali giudizi** al fine di essere utilizzati:*

a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68:

b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.

*5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate adottano idonee misure di **garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati** attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo in conformità con le disposizioni del **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."*

Prov. Dir. Agenzia Entrate n. 736758 del 29.10.2019

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", prevista dall'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il primo o secondo trimestre del 2019, ancorché in presenza di fatture elettroniche emesse o operazioni transfrontaliere comunicate, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni.

634. **Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate forme di comunicazione** tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, **l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso** riferibili allo stesso contribuente, **acquisiti direttamente o pervenuti da terzi**, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonche' ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente puo' segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
635. Per le medesime finalita' di cui al comma 634 **l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione** del contribuente ovvero del suo intermediario **gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione** nonche' relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
636. **Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** sono individuate le modalita' con cui gli elementi **e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza**. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalita' di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

Prov. Dir. Agenzia Entrate n. 736758 del 29.10.2019

MESSA A DISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI DERIVANTI DAL CONFRONTO TRA:

- FATTURE ELETTRONICHE EMESSE
- OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE COMUNICATE
- COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (art. 21-bis D.L. 78/2010)



in particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al **PRIMO O SECONDO TRIMESTRE DEL 2019**, risultano emesse fatture elettroniche o comunicate operazioni transfrontaliere e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

Prov. Dir. Agenzia Entrate n. 736758 del 29.10.2019

INFORMAZIONI RESE DISPONIBILI AL CONTRIBUENTE



- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- e) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Prov. Dir. Agenzia Entrate n. 736758 del 29.10.2019


**MODALITA' DI MESSA A
DISPOSIZIONE DEI DATI**

Agenzia TRASMETTE UNA **COMUNICAZIONE
AGLI INDIRIZZI DI PEC** attivati dai contribuenti

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONI DI DETTAGLIO **CONSULTABILI SUL PORTALE «FATTURE
& CORRISPETTIVI»**, in cui consultabili anche:

- a) numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
- b) dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
 - tipo fattura
 - tipo documento
 - numero fattura/documento
 - data di emissione
 - identificativo cliente/fornitore
 - imponibile/importo
 - aliquota IVA e imposta
 - natura operazione
 - esigibilità IVA
- c) dati relativi al flusso di trasmissione:
 - identificativo SdI/file
 - data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file
 - data di consegna della fattura.

Prov. Dir. Agenzia Entrate n. 736758 del 29.10.2019



Prov. Dir. Agenzia Entrate n. 738239 del 30.10.2019

Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019



al punto 8-ter “**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio**” al primo periodo, le parole “(dal 1° luglio 2019 al 31 ottobre 2019)” sono sostituite dalle parole
“(dal 1° luglio 2019 al 20 dicembre 2019)”.

PROROGA TERMINE FINALE DI ADESIONE A SERVIZIO GRATUITO DI CONSULTAZIONE per rispondere a art. 14, D.L. 124/2019 (utilizzo dati e-fatture)

ARTICOLO 15

(FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole "per il periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "**per i periodi d'imposta 2019 e 2020**".
2. All'articolo 2 comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "**A decorrere dal 1° luglio 2020 i soggetti di cui al periodo precedente adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.**".

soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria

ARTICOLO 16

(SEMPLIFICAZIONI FISCALI)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

*“1. A partire dalle **operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020**, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui **dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere** nonché sui **dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente**, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, **le bozze dei seguenti documenti**:*

*a) **registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;***

*b) **comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.***

*1-bis. **A partire dalle operazioni IVA 2021**, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la **bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.**”*

1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« La trasmissione telematica è effettuata TRIMESTRALMENTE ENTRO LA FINE DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO.

ARTICOLO 17

(IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE)

1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: **“In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.”**;

b) nel quarto periodo: le parole “di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti “di cui al presente articolo” e le parole “salvo quanto previsto dal terzo periodo” sono soppresse.

1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 19

(ESENZIONE FISCALE DEI PREMI DELLA LOTTERIA NAZIONALE DEGLI SCONTRINI ED ISTITUZIONE DI PREMI SPECIALI PER IL CASHLESS)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 540, è aggiunto in fine il seguente periodo: **“I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati a alcun prelievo erariale.”**;

b) il comma 542 è sostituito dal seguente: **“542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, esclusivamente ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con il medesimo provvedimento, sono altresì stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. ...**

ARTICOLO 20

(SANZIONE LOTTERIA DEGLI SCONTRINI)

1. *L'esercente che al momento dell'acquisto **rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione** secondo quanto previsto dall'articolo ~~1~~, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una **sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500**. **Non si applica l'articolo 12** del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*
2. *Nel primo semestre di applicazione ~~delle~~ disposizioni di cui all'articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la sanzione di cui al comma 1 non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.*

ARTICOLO 20

(~~SANZIONE~~-LOTTERIA DEGLI SCONTRINI)

1. *All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *al primo periodo, le parole: « 1° gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « **1° luglio** »;*
 - b) *al secondo periodo, le parole: « codice fiscale » sono sostituite dalle seguenti: « **codice lotteria**, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, »;*
 - c) *dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto **rifiuti di acquisire il codice lotteria**, il consumatore può **segnalare tale circostanza** nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali **segnalazioni sono utilizzate** dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle **attività di analisi del rischio di evasione** ».*

Prov. Dir. Agenzia Entrate n. 739122 del 31.10.2019

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI VALIDI AI FINI DELLA LOTTERIA di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232



**LOTTERIA
DEGLI
SCONTRINI**

co. 540: **A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2020 i CONTRIBUENTI, PERSONE FISICHE MAGGIORENNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.**

Prov. Dir. Agenzia Entrate n. 739122 del 31.10.2019

ENTRO IL 31.12.2019

tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web sono configurati al fine di consentire, a partire dal 1° gennaio 2020, la trasmissione dei dati necessari all'attuazione della lotteria

ACQUISIZIONE ANCHE OTTICA DEL
CODICE LOTTERIA

al posto del codice fiscale
da indicare su documento
commerciale

**CODICE IDENTIFICATIVO
UNIVOCO**
che il consumatore finale può
generare sul
"portale della lotteria".

In linea con Provv. Garante privacy n. 197 del 31.10.2019: parere favorevole al Provv. AdE, ritenendo l'utilizzo del codice lotteria **un'efficace misura di garanzia dei consumatori** fermo restando, in ogni caso, che i dati trasmessi all'Agenzia delle entrate vanno comunque considerati dati personali in quanto rappresentano informazioni su persone fisiche identificabili

Fino al 30 giugno 2020, i Registratori Telematici (RT), utilizzati dai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS), non possono trasmettere i dati necessari all'attuazione della lotteria

ARTICOLO 21

(CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2-quinques sono aggiunti i seguenti:

*“2-sexies. La **piattaforma tecnologica** di cui al comma 2 **può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati**, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.*

2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.”.

1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è inserito il seguente:

*« 5-bis. **A decorrere dal 1° gennaio 2021**, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che **adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico**, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. ...*

ARTICOLO 22

(CREDITO DI IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI)

1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni **spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate mediante **carte di credito, di debito o prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

...

4. Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione** del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.

5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 **trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.

...

ARTICOLO 23

(SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole "carte di debito e carte di credito" sono sostituite dalle seguenti parole: **"carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito"**.

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: **"4 -quater. A PARTIRE DEL 1° LUGLIO 2020, NEI CASI DI MANCATA ACCETTAZIONE DI UN PAGAMENTO, DI QUALSIASI IMPORTO, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, SI APPLICA NEI CONFRONTI DEL MEDESIMO SOGGETTO UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI IMPORTO PARI A 30 EURO, AUMENTATA DEL 4 PER CENTO DEL VALORE DELLA TRANSAZIONE PER LA QUALE SIA STATA RIFIUTATA L'ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria."**

DDL Manovra Bilancio 2020

Art. 31

(Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla commissione istituita ai sensi dell'art. 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Titolo III

Economia e fisco digitale

Art. 83

(Buoni pasto mense aziendali)

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;”.


Art. 85
(Tracciabilità delle detrazioni)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Art. 86
(Analisi di rischio)

1. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo delle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'Agenzia delle entrate, previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. All'art. 2-undecies, comma 1, lettera a) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, dopo le parole "in materia di riciclaggio" sono aggiunte le parole "e alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale".
3. Per le stesse finalità, la Guardia di Finanza utilizza le informazioni contenute nell'"Archivio dei rapporti finanziari", con le medesime modalità indicate al comma 1.

FISCO DIGITALE



Convenzione MEF-Agenzia Entrate 2018-2020

art. 3 – IMPEGNI ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA

c) **CONTRASTARE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE** in una prospettiva di riduzione graduale e strutturale del tax gap. A tal fine l'Agenzia assicurerà:

ELABORAZIONE DI INDICI DI AFFIDABILITÀ
in sostituzione degli studi di settore, per i contribuenti medio-piccoli

promozione della **FATTURAZIONE ELETTRONICA** nonché
della **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI** nel settore IVA.



Circolare n. 19/E del 8.8.2019

RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

... Le attività di prevenzione e contrasto, per ridurre il tax gap, si basano, sostanzialmente, **SULL'ANALISI DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DELL'AGENZIA** e su approcci combinati e diversificati, a livello centrale e territoriale, volti ad **individuare le caratteristiche generali dei SOGGETTI PIÙ A RISCHIO DA SELEZIONARE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO.**

Particolarmente importanti, per queste finalità, sono **ALCUNE NUOVE FONTI DI DATI**, disponibili nel periodo 2019-2020, quali, ad esempio, la **fatturazione elettronica**, la **trasmissione dei corrispettivi in via telematica** e le **informazioni acquisite nell'ambito della cooperazione internazionale**, come i redditi prodotti e i conti finanziari detenuti all'estero da soggetti residenti

... **VALORIZZARE LE BASI DATI DISPONIBILI** e **AMPLIARE LA CAPACITÀ DI ANALISI** avanzata dei dati stessi, attraverso l'evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione (big data, machine learning, intelligenza artificiale), rende possibile **UN'OSSERVAZIONE PIÙ AMPIA E TEMPESTIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRIBUENTI** ...

DIRITTO SOCIETARIO DIGITALE

**DIRETTIVA (UE)
2019/1151
del 20.6.2019**



modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'**USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO**

RECEPIMENTO ENTRO 1.8.2021

Considerando nr. 2:

... l'**USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI** per **avviare attività economiche** più facilmente, più rapidamente e in modo più efficace sotto il profilo delle tempistiche e dei costi tramite la **costituzione di una società o l'apertura di una sua succursale in un altro Stato membro**, e per fornire informazioni complete e accessibili sulle imprese, è uno dei prerequisiti per il buon funzionamento, la modernizzazione e la semplificazione amministrativa di un mercato interno competitivo e per assicurare la competitività e l'affidabilità delle società.

Considerando nr. 8:

... Per **facilitare la costituzione delle società e la registrazione delle loro succursali e ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi** connessi a tali processi, in particolare per micro, piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (4), dovrebbero essere predisposte delle procedure volte a **consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online**. La presente direttiva non dovrebbe obbligare le società a utilizzare tali procedure: Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di rendere obbligatorie alcune o tutte le procedure online. Gli attuali costi e oneri associati alle procedure di costituzione e di registrazione derivano non solo dalle spese amministrative addebitate per la costituzione di una società o per la registrazione di una succursale, ma anche da altre disposizioni che rendono più lungo il completamento dell'intero processo, in particolare quando è richiesta la presenza fisica del richiedente. Inoltre, le informazioni su tali procedure dovrebbero essere disponibili online e a titolo gratuito.

DIRITTO SOCIETARIO DIGITALE

DIRETTIVA (UE) 2019/1151

Considerando nr. 9:

... Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo **SPORTELLO DIGITALE UNICO** prevede norme generali per la messa a disposizione di informazioni, procedure e servizi di assistenza relativi al funzionamento del mercato interno. La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative alla **COSTITUZIONE ONLINE DI SOCIETÀ DI CAPITALI, ALLA REGISTRAZIONE DI SUCCURSALI E ALLA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA PARTE DI SOCIETÀ E SUCCURSALI («PROCEDURE ONLINE»)**, che non sono contemplate da tale regolamento. In particolare gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni specifiche circa le procedure previste dalla presente direttiva e i **MODELLI DI ATTI COSTITUTIVI SU SITI WEB ACCESSIBILI MEDIANTE LO SPORTELLO DIGITALE UNICO**.

Considerando nr. 10:

... La possibilità di **COSTITUIRE COMPLETAMENTE ONLINE SOCIETÀ E REGISTRARE SUCCURSALI** e di **PRESENTARE COMPLETAMENTE ONLINE DOCUMENTI E INFORMAZIONI** dovrebbe consentire alle società di avvalersi di strumenti digitali nei loro contatti con le autorità competenti degli Stati membri. Al fine di rafforzare la fiducia, gli Stati membri dovrebbero garantire che **L'IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA SICURA E L'USO DI SERVIZI FIDUCIARI SIANO POSSIBILI SIA PER GLI UTENTI NAZIONALI SIA PER QUELLI TRANSFRONTALIERI, IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, per consentire l'identificazione elettronica transfrontaliera gli Stati membri dovrebbero istituire **regimi di identificazione elettronica** che forniscono mezzi di identificazione elettronica autorizzati e che sarebbero utilizzati quale base per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica emessi in un altro Stato membro. ...

LIBRI E REGISTRI: TENUTA INFORMATICA

art. 2215-bis Cod. civ. – **DOCUMENTAZIONE INFORMATICA**

In vigore da **29 GENNAIO 2009**

- articolo inserito dall'**art. 16, comma 12-bis, DL 29.11.2008 n. 185** - decreto anticrisi
- modificato da **D.L. 13 maggio 2011, n. 70** – decreto sviluppo

1. I **LIBRI, I REPERTORI, LE SCRITTURE E LA DOCUMENTAZIONE** la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa **possono essere FORMATI E TENUTI con STRUMENTI INFORMATICI.**
2. Le **REGISTRAZIONI** contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere **rese consultabili** in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e **COSTITUISCONO INFORMAZIONE PRIMARIA E ORIGINALE** da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge ...

D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014: *Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici ...*

art. 2215-bis Cod. civ. – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

3. Gli **obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione** previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture **sono assolti**, in caso di tenuta con strumenti informatici, **mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.**
4. **Qualora per un anno non siano state eseguite** registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.
5. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno **l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.**
6. Per i libri e per i registri la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le **norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni.**

NOTE SPESE DIPENDENTI E GIUSTIFICATIVI

Risposta ad interpello n. 388/E del 20.9.2019

GIUSTIFICATIVI DI SPESA sono generalmente da considerare dei **DOCUMENTI ORIGINALI "NON UNICI"**

CAD – Dlgs. 82/2005 – art. 1, lett. v):

ORIGINALI NON UNICI: i documenti per i quali **sia possibile risalire al loro contenuto** attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi

... tali caratteristiche sono da rinvenirsi:

- o nella **TIPOLOGIA DI DOCUMENTO** (si pensi ad una fattura ovvero ad una ricevuta o a un documento commerciale)
- o nel caso in cui sia possibile ricostruire il contenuto **ATTRAVERSO LA COMBINAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI STESSI E DEI DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITÀ.**

anche se i documenti sono originariamente unici (perché, ad esempio, non è richiesta la loro conservazione obbligatoria da parte dell'emittente si pensi alla ricevuta del Taxi) essi **DIVENTANO NON UNICI SE CORRETTAMENTE GESTITI, CONTABILIZZATI E CONSERVATI.**

in quanto tali la loro dematerializzazione **NON NECESSITA DELLA PRESENZA DI UN PUBBLICO UFFICIALE,** ma può essere dematerializzata direttamente dal contribuente

NSO – Nodo Smistamento
Ordini degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche



D.M. 7 dicembre 2018


**EMISSIONE DI DOCUMENTI E' EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE
IN FORMA ELETTRONICA**

TRASMISSIONE AVVIENE TRAMITE IL NSO – Nodo Smistamento Ordini

da 1.10.2019: le FATTURE ELETTRONICHE devono **RIPORTARE GLI ESTREMI DEI DOCUMENTI**

NSO – MEF – Architettura Logica

Processo di trasmissione ordini



Legenda:

- NSO Nodo di smistamento degli ordini
- PCC Piattaforma dei crediti commerciali


Ordine di acquisto elettronico

Transazione
Flusso informativo

Sistema NSO

NSO – MEF – Architettura Logica

CANALI DI TRASMISSIONE



FORMATO DOCUMENTI

**SISTEMA DEFINITIVO IVA
E NUOVE REGOLE DA 1.1.2020**

Verso il sistema definitivo dell'Iva

La riforma del sistema Iva e la creazione di uno «spazio unico europeo» per l'applicazione dell'imposta sono i nuovi obiettivi prefissati sul piano unionale in riferimento alla disciplina degli scambi intraUE

Lo scopo finale è quello di realizzare il sistema definitivo dell'Iva, il quale si dovrebbe basare sul principio **DELL'IMPOSIZIONE NEL PAESE DI DESTINAZIONE DEI BENI**.

L'approccio della Commissione UE è nel senso di operare «*step by step*».

- Nella prima fase, le nuove regole riguarderanno le sole cessioni intraUE, per le quali il fornitore dovrà addebitare l'imposta con l'aliquota dello Stato membro di destinazione dei beni, ricorrendo al meccanismo del c.d. «sportello unico» nel proprio Stato membro. **DECORRENZA del nuovo regime: dal 1°luglio 2022.**
- Nella seconda fase, il nuovo trattamento dell'iva dovrà essere esteso a tutte le operazioni transfrontaliere e andrà così a coprire anche le prestazioni di servizi. **DECORRENZA: non ancora programmata.**

Verso il sistema definitivo dell'Iva

SISTEMA TRANSITORIO

Una compravendita intraUE è suddivisa in due operazioni consecutive:

- cessione non imponibile nello Stato membro di partenza;
- Acquisto tassato in *reverse charge* nello Stato membro di destinazione.

SISTEMA DEFINITIVO

- Superamento del frazionamento della medesima cessione in due operazioni distinte.
- Nozione unitaria di cessione intraUe, imponibile nello Stato membro di arrivo dei beni.
- Il debitore dell'Iva è il cedente.
- L'imposta è assolta, tramite il sistema dello sportello unico (MOSS), dallo Stato membro di stabilimento.

Verso il sistema definitivo dell'Iva

Le tappe intermedie – quick fixes

Nella prospettiva della gradualità verso il sistema definitivo, devono distinguersi **due tappe**

intermedie:

Quick fixes

I tappa

- modifiche in materia di **numero identificativo Iva**;
- nuova disciplina delle **transazioni «a catena»**;
- nuova disciplina del cosiddetto **call off stock**;
- regole specifiche in materia di **prova del trasferimento** dei beni oggetto della cessione intraUE.

- Direttiva 2018/1910/UE
- Reg. 2018/1909/UE
- Reg. 2018/1912/UE

Decorrenza:
dal 1° gennaio 2020

II tappa

- Modifiche tecniche da apportare alla Direttiva 2006/112/CE al fine di renderne coerenti le previsioni con il sistema in vigore dal 1° luglio 2022.

COM(2018)329 final del
25 maggio 2018

CESSIONI INTRA-UE:

- **CALL-OFF STOCK**
- **IDENTIFICATIVO IVA**
- **ELENCHI RIEPILOGATIVI**
- **PROVE**


Disciplina IVA: modifiche da 1.1.2020


Consiglio UE – 8.1.2016: invito alla Commissione Europea ad formulare proposte per migliorare il sistema IVA


AREE DI INTERVENTO



Commissione Europea – 4.10.2017: emendamenti alla Direttiva IVA 2006/112/UE







CALL-OFF STOCK

DIRETTIVA (UE) 2018/1910

ART. 17-BIS

1. **NON È ASSIMILATO A UNA CESSIONE DI BENI** effettuata a titolo oneroso il **TRASFERIMENTO**, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a **destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock**. ...



NECESSARIA PRESENZA CONTEMPORANEA DI 4 CONDIZIONI
(per applicazione del regime di call-off stock)

i beni sono **spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo** che agisce per suo conto, **verso un altro Stato membro**, in previsione del fatto che tali beni saranno **ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo** che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un **accordo esistente tra i due soggetti passivi**


il soggetto passivo che spedisce/trasporta i beni **non ha stabilito la sede** della propria attività economica **né dispone di una stabile organizzazione** nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;

il soggetto **ACQUIRENTE È IDENTIFICATO ai fini dell'IVA nello Stato membro** verso cui i beni sono spediti o trasportati e la **SUA IDENTITÀ E IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA** attribuitogli da tale Stato membro sono **NOTI AL SOGGETTO PASSIVO** che spedisce **nel momento in cui ha inizio** la spedizione o il trasporto;

il soggetto passivo che spedisce/trasporta i beni registra il loro trasferimento in **APPOSITO REGISTRO (art. 243, paragrafo 3)**, e inserisce nell'**ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRA-UE (articolo 262, paragrafo 2)**, l'identità del **soggetto passivo acquirente** e il **numero di identificazione IVA** attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati

CALL-OFF STOCK

DIRETTIVA (UE) 2018/1910



CALL-OFF STOCK

Art. 54-bis (inserito nel REG 282/2011)

REGOLAMENTO (UE) 2018/1912

CONTENUTO

REGISTRO CEDENTE (parag. 1)

Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenuto da ogni SOGGETTO PASSIVO CHE TRASFERISCE i beni in regime di call-off stock CONTIENE LE INFORMAZIONI SEGUENTI:

STATO MEMBRO DA CUI i beni sono stati spediti o trasportati e la **DATA DI SPEDIZIONE O DI TRASPORTO**

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DEL SOGGETTO PASSIVO DESTINATARIO dei beni, attribuito dallo Stato membro

STATO MEMBRO VERSO CUI i beni sono spediti o trasportati, il **NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DEL DEPOSITARIO**, **L'INDIRIZZO DEL DEPOSITO** in cui i beni sono immagazzinati all'arrivo, e la **DATA DI ARRIVO** dei beni al deposito

VALORE, DESCRIZIONE E QUANTITÀ DEI BENI ARRIVATI AL DEPOSITO

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DEL SOGGETTO PASSIVO CHE SOSTITUISCE il precedente acquirente

BASE IMPONIBILE, DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni ceduti, **DATA** in cui ha luogo la cessione, **NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DELL'ACQUIRENTE**

BASE IMPONIBILE, DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni e **DATA** in cui si verifica UNA DELLE SITUAZIONI di cui al parag. 7 dell'art. 17-Bis e relativo **MOTIVO**

VALORE, DESCRIZIONE E QUANTITÀ dei **BENI RISPEDITI**, nonché la **DATA** in cui sono rispediti

CALL-OFF STOCK
Art. 54-bis (inserito nel REG 282/2011)
REGOLAMENTO (UE) 2018/1912
CONTENUTO
REGISTRO ACQUIRENTE (parag. 2)

Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenuto da ogni DESTINATARIO della cessione dei beni in regime di call-off stock CONTIENE LE INFORMAZIONI SEGUENTI:

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DEL SOGGETTO PASSIVO che TRASFERISCE I BENI in regime di call-off stock

DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni a lui destinati

DATA in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito

BASE IMPONIBILE, DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni A LUI ceduti, DATA in cui ha luogo ACQUISTO INTRACOMUNITARIO

DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni e DATA in cui i beni sono PRELEVATI DAL DEPOSITO per ordine del soggetto passivo CHE HA TRASFERITO I BENI

**DESCRIZIONE E QUANTITÀ DEI BENI DISTRUTTI O MANCANTI E DATA di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito
o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa**

CALL-OFF STOCK

VAT EXPERT GROUP – VEG n. 84
del 9.9.2019

2.5.15. IN QUALE FORMA POSSONO O DEVONO essere tenuti i registri ex art. 243 dir. 2006/1112/CE?

La disciplina sul call-off stock **NON INDICA IN QUALE FORMATO I REGISTRI DEVONO ESSERE TENUTI.**

Sono quindi gli **Stati Membri a potere individuare le relative condizioni.**

E' comunque **RAGIONEVOLE ATTENDERSI** che gli Stati Membri siano abbastanza **FLESSIBILI NON IMPONENDO LIMITAZIONI TROPPO STRINGENTI** e cioè richiedendo SOLO L'UTILIZZO DI REGISTRI CARTACEI MA AL CONTRARIO ACCETTANDO AD ESEMPIO **ANCHE REGISTRI ELETTRONICI**

ELENCHI RIEPILOGATIVI**DIRETTIVA (UE) 2018/1910****Art. 262**

1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA **DEPOSITA UN ELENCO RIEPILOGATIVO** contenente i seguenti elementi:
 - a) gli **ACQUIRENTI IDENTIFICATI AI FINI DELL'IVA** cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c);
 - b) le **persone identificate** ai fini dell'IVA **cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti dei beni intracomunitari** di cui all'articolo 42;
 - c) i **soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi identificati** ai fini dell'IVA **cui ha prestato servizi**, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è debitore dell'imposta conformemente all'articolo 196.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto passivo **TRASMETTE le informazioni relative al numero di identificazione IVA dei soggetti passivi cui sono destinati** i beni che sono spediti o trasportati **in regime di call-off stock** in conformità delle condizioni di cui all'articolo 17 bis, **nonché le informazioni relative a eventuali modifiche** delle informazioni trasmesse.

CALL-OFF STOCK

Scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock

**REGOLAMENTO
2018/1909**

Al fine di garantire un **ADEGUATO MONITORAGGIO** della semplificazione introdotta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda il **regime di call-off stock**, è necessario che le **pertinenti autorità competenti** degli Stati membri **ABBIANO UN ACCESSO AUTOMATIZZATO AI DATI RACCOLTI PRESSO I SOGGETTI PASSIVI** RELATIVAMENTE A TALI OPERAZIONI.



Modifiche al Reg (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla **cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode** in materia IVA

PROVA DELLE CESSIONI INTRA-UE



**REGOLAMENTO di
ESECUZIONE (UE)
2018/1912
del Consiglio del 4.12.2018**



modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie **PROVA CESSIONI E REGISTRI CALL-OFF STOCK**

Prove cessioni intra-Ue

Regime attuale

Sino a 31.12.2019

	CHI EFFETTUA IL TRASPORTO			
	CEDENTE		CESSIONARIO	
	CON MEZZI PROPRI	CON MEZZI DI TERZI	CON MEZZI PROPRI	CON MEZZI DI TERZI
	PROVE CESSIONI INTRA-UE	fattura di vendita		
modello Intrastat				
documentazione attestante gli impegni delle parti in merito alla cessione (ad esempio ordine o contratto d'ordine del cliente)				
documentazione bancaria relativa al pagamento				
<ul style="list-style-type: none"> documento di trasporto firmato dal cedente e dal cessionario "per ricevuta" a destino, ovvero documento di trasporto firmato dal cedente e dichiarazione del cessionario relativa alla ricezione della merce a destino documentazione relativa al viaggio (fotocopie dei pedaggi di autostrade e trafori, scontrini rilasciati da traghetti, rifornimenti di carburante, etc.) 		<ul style="list-style-type: none"> documento di trasporto firmato dal cedente, dal vettore per "presa in carico" e dal cessionario "per ricevuta" a destino, ovvero documento di trasporto firmato dal cedente e dal vettore per "presa in carico" e dichiarazione da parte del cessionario relativa alla ricezione della merce a destino contratto di trasporto e fattura emessa dal vettore 	<ul style="list-style-type: none"> documento di trasporto firmato dal conducente per "presa in carico" e dal cessionario "per ricevuta" a destino, ovvero dichiarazione da parte del cessionario relativa alla ricezione della merce a destino 	<ul style="list-style-type: none"> documento di trasporto firmato dal vettore per "presa in carico" e dal cessionario "per ricevuta" a destino, ovvero dichiarazione da parte del cessionario relativa alla ricezione della merce a destino

Prove cessioni intra-Ue

Nuovo regime

NEL REG (UE) N. 282/2011 INSERITO
ART. 45-BIS

da 1.1.2020 (due ipotesi alternative)

CASO A)	
PROVE CESSIONI INTRA-UE (Reg. UE 2018/1912)	<p>Il VENDITORE</p> <p>1. CERTIFICA che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto (autodichiarazione)</p> <p>2. ed E' IN POSSESSO di</p> <p>a) ALMENO DUE DEI SEGUENTI ELEMENTI DI PROVA NON CONTRADDITTORI rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal venditore e dall'acquirente, e cioè DOCUMENTI RELATIVI A TRASPORTO O ALLA SPEDIZIONE DEI BENI <u>come ad esempio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Documento o lettera CMR firmato (il CMR contiene i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario) ○ Polizza di carico ○ Fattura di trasporto aereo ○ Fattura emessa da spedizioniere <p>b) IN ALTERNATIVA, di UNO QUALSIASI DI TALI ELEMENTI DI PROVA IN COMBINAZIONE CON UNO QUALSIASI DEI SEGUENTI ELEMENTI DI PROVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni ○ Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni ○ Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es. notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione ○ Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.

da 1.1.2020 (due ipotesi alternative)

PROVE CESSIONI INTRA-UE (Reg. UE 2018/1912)	CASO B)
	<p>Il VENDITORE È IN POSSESSO di</p> <p>a) UNA <u>DICHIARAZIONE SCRITTA DELL'ACQUIRENTE</u>, RICEVUTA ENTRO IL 10° GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA CESSIONE, che <u>certifica</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ che i beni sono stati spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto ○ che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni <p>e che <u>contiene</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ data di rilascio; ○ nome e indirizzo dell'acquirente; ○ quantità e natura dei beni; ○ data e luogo di arrivo dei beni; ○ nel caso di mezzi di trasporto il numero di identificazione del mezzo di trasporto; ○ identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente <p style="text-align: center;">E</p> <p>b) <u>ALMENO DUE DEI SEGUENTI ELEMENTI DI PROVA NON CONTRADDITTORI</u> rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal venditore e dall'acquirente, e cioè DOCUMENTI RELATIVI A TRASPORTO O ALLA SPEDIZIONE DEI BENI <u>come ad esempio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Documento o lettera CMR firmato (il CMR contiene i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario) ○ Polizza di carico ○ Fattura di trasporto aereo ○ Fattura emessa da spedizioniere <p><u>O IN ALTERNATIVA, di UNO QUALSIASI DI TALI ELEMENTI DI PROVA IN COMBINAZIONE CON UNO QUALSIASI DEI SEGUENTI ELEMENTI DI PROVA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni ○ Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni ○ Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es. notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione ○ Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.

PROVA CESSIONI INTRA-UE

**VAT EXPERT GROUP – VEG n. 84
del 19.9.2019**

5.3.6. CHE COSA SI INTENDE PER DICHIARAZIONE SCRITTA RILASCIATA DALL'ACQUIRENTE? IN QUALE FORMATO (CARTACEO E/O ELETTRONICO) SARA' CONSIDERATA VALIDA DALLE AUTORITA' FISCALI (per esempio una email oppure un documento firmato in originale)?

QUALSIASI DOCUMENTO che contenga le informazioni richieste dall'art. 45 **DEVE ESSERE CONSIDERATO UNA «DICHIARAZIONE SCRITTA»** per le finalità della norma.

NON CI SONO REGOLE PARTICOLARI relativamente al formato in cui la «dichiarazione scritta» deve essere fornita.

E' ragionevole attendersi che gli Stati membri saranno **FLESSIBILI** al riguardo e **NON IMPORRANNO PARTICOLARI LIMITAZIONI**, ad esempio ritenendo validi solamente documenti analogici ma che **ACCETTERANNO ANCHE VERSIONI ELETTRONICHE** che contengano le informazioni richieste.

Reg (UE) 910/2014 - eIDAS:

Art. 3 – definizioni:


nr. 35: DOCUMENTO ELETTRONICO: qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

Art. 46 – effetti giuridici dei documenti elettronici:

A un documento elettronico **NON SONO NEGATI GLI EFFETTI GIURIDICI E L'AMMISSIBILITÀ COME PROVA** in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica.

Prove cessioni intra-Ue

Risposta digitale




CORRISPETTIVI TELEMATICI


La trasmissione telematica dei corrispettivi

Decorrenza dell'obbligo

Per i contribuenti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972 è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle entrate. La decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell'ammontare del volume d'affari realizzato:



Tuttavia, l'obbligo telematico di invio dei corrispettivi è stato anticipato:



La trasmissione telematica dei corrispettivi

Casi di esonero

ART. 1 DM 10 MAGGIO 2019 pubblicato nella G.U. n. 115/2019 il 18 maggio 2019

L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, NON si applica:

- a) alle **operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi** già previste (art. 2, Dpr 696/1996, Dm 13 febbraio 2015 e Dm 27 ottobre 2015);
- b) alle **prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone** e di **veicoli e bagagli al seguito**, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- c) **fino al 31 dicembre 2019**, alle operazioni **collegate e connesse, nonché le operazioni marginali**, effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura (sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o **compensi non sono superiori all'1% del volume di affari del 2018**);
- d) alle **operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto** (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale.



- I dati relativi alle operazioni esonerate devono continuare ad essere annotati nel registro dei corrispettivi (articolo 24, Dpr 633/1972). Inoltre, per le operazioni collegate e marginali e per quelle eseguite sui mezzi di trasporto durante viaggi internazionali, oltre all'annotazione nel registro dei corrispettivi, bisogna continuare a emettere ricevuta o scontrino fiscale;
- Chi effettua le operazioni esonerate può su base volontaria decidere di procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Il documento commerciale

D.M. 7.12.2016 - Attuazione dell'art. 2, co. 5, Dlgs 127/20157, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Art. 1 – EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

I soggetti che effettuano le **operazioni di cui all'art. 22 DPR 633/72, tenuti alla certificazione dei corrispettivi...**, e che non sono esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali, **e che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**, prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, **DOCUMENTANO LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE CON UN DOCUMENTO COMMERCIALE, SALVO CHE NON SIA EMESSA LA FATTURA O LA FATTURA SEMPLIFICATA**

2. Il documento commerciale **E' EMESSO MEDIANTE GLI STRUMENTI TECNOLOGICI** di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

3. Il documento commerciale è emesso **SU UN IDONEO SUPPORTO CARTACEO** avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.

4. PREVIO ACCORDO CON IL DESTINATARIO, IL DOCUMENTO COMMERCIALE PUÒ ESSERE EMESSO IN FORMA ELETTRONICA GARANTENDONE L'AUTENTICITÀ E L'INTEGRITÀ.

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Il documento commerciale

Art. 2- CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

1. Il documento commerciale **CONTIENE ALMENO LE SEGUENTI INDICAZIONI:**

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- f) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Il documento commerciale

Art. 3– EFFICACIA A FINI COMMERCIALI DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e **COSTITUISCE TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI GARANZIA** contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

Art. 4– Caratteristiche del documento commerciale VALIDO AI FINI FISCALI

1. **Al fine di esplicitare gli effetti fiscali di cui all'art. 5, comma 1**, il documento commerciale **contiene**, oltre alle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, **anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente**.
2. L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Il documento commerciale

Art. 5- EFFICACIA DEL DOCUMENTO COMMERCIALE VALIDO A FINI FISCALI

1. Il documento commerciale valido ai fini fiscali è **CONSIDERATO IDONEO AI SEGUENTI FINI:**

- a) **DEDUZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE** per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- b) **DEDUZIONE E DETRAZIONE** degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- c) applicazione dell'art. 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

ART. 7 - DECORRENZA

1. Le disposizioni del presente decreto **hanno effetto dal 1° gennaio 2017**

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Il documento commerciale

Layout documento commerciale di vendita o prestazione – Allegato alle specifiche tecniche -

Ottica "XXXXX" di
Cognome e Nome
P.I. 0000000000
Via XXXXXX, Y
Roma (RM), 00100

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	Iva	Prezzo (€)
Prodotto "A"	12%	160,00
Sconto	12%	-10,00
Prodotto "B"	4%	50,00
N. 2 * 10,00		
Prodotto "C"	ES*	100,00
Subtotale		300,00
TOTALE COMPLESSIVO		300,00
di cui IVA:		28,98
Pagamento contante		110,00
Pagamento elettronico		100,00
Non incasso		0,00
Resto		10,00
Importo pagato		300,00
ES* - Esente		

14-12-2016 12:14
DOCUMENTO N. 0002-0003
C.F. Cliente: XXXYY00R00Y000Y
RT 321AT123456
Arrivederci a Grazie!

La codifica prevista per le operazioni esenti (*ES), così come l'aliquota e l'imposta, presenti nel layout del documento commerciale disponibile come allegato sul sito dell'Agenzia delle entrate, non sono invece ricompresi tra i dati obbligatori elencati dal DM del 7 dicembre 2016. Stante l'assenza di obbligatori di tali elementi, la «forzatura» è spiegata dalla volontà dell'amministrazione finanziaria di allineare il più possibile il contenuto della fattura elettronica con quello del documento in esame.

CODIFICHE			
4.1.2 «Natura»			Dicitura da stampare
*EE	N1	esclusa ex art. 10	Esclusa
*NS	N2	non soggetta	Non soggetta
*NI	N3	non imponibile	Non imponibile
*ES	N4	esenti	Esenti
*RM	NS	regime del margine	Regime del margine
*AL	NS	Altra non IVA	Operazione non IVA

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Possibili nuovi strumenti tecnologici per la trasmissione telematica

NOVITÀ
Specifiche tecniche
(Versione 8.0 – 28
giugno 2019)

Nuovo servizio di registrazione dell'esercente **non ancora accreditato**, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, attraverso l'attivazione del RT

In sintesi:

L'ART. 2, COMMA 3, DLGS 127/2015 PREVEDE CHE LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI SONO EFFETTUATE MEDIANTE STRUMENTI TECNOLOGICI CHE GARANTISCANO L'INALTERABILITÀ E LA SICUREZZA DEI DATI.

- **REGISTRATORE TELEMATICO-RT** (da censire, attivare e mettere in servizio);
- **REGISTRATORI DI CASSA ADATTATI** (cioè convertiti in RT attraverso le opportune modifiche software o hardware da parte di laboratori abilitati ad hoc);
- **SERVER RT** per le realtà commerciali con almeno punti cassa (è richiesta la certificazione del bilancio di esercizio del soggetto passivo IVA, oltre all'adozione di un processo di controllo interno che dovrà essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nelle regole tecniche con riferimento sia ai processi amministrativi e contabili, che ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi);
- **PROCEDURA WEB** (attiva dal 29 giugno) all'interno dell'area "Corrispettivi", utilizzando le credenziali Spid oppure dei servizi telematici Entratel e Fisconline o attraverso la Carta nazionale dei Servizi (Cns) introdotta con provvedimento direttoriale del 18 aprile 2019.

Infine, come previsto dalle specifiche tecniche, **tali strumenti non hanno carattere di esclusività** e pertanto potranno essere individuati dei nuovi con successivi provvedimenti dell'Agenzia.

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Più punti cassa: RT/Server RT

REGISTRATORI TELEMATICI

Prov. AdE 182017 del 28.10.2016 (modificato da Prov. Ade 99297 del 18.04.2019) e SPECIFICHE TECNICHE

SOGGETTI CON PIU' PUNTI CASSA PER SINGOLO PUNTO VENDITA
(§ . 3 – specifiche tecniche e chiarimenti AdE – nota 3.8.2017)

Per gli esercenti che operano con un **NUMERO NON INFERIORE A TRE PUNTI CASSA PER SINGOLO PUNTO VENDITA** e che rispettano i requisiti di seguito elencati, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa **possono essere effettuate mediante un UNICO "PUNTO DI RACCOLTA"**.

Il "punto di raccolta" è **costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa** che **NON DEVE NECESSARIAMENTE CONTENERE**, all'interno dell'involucro, **una stazione di stampa**.

Nel caso in cui presso il singolo punto vendita sia presente un **SERVER GESTIONALE** che già opera il consolidamento dei dati dei singoli punti cassa, l'esercente può scegliere di apportare a tale apparecchio le modifiche hardware e software tali da renderlo conforme in modo da utilizzare tale server di consolidamento per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

IN ALTERNATIVA, qualora il server di consolidamento non può essere adattato a Registratore Telematico, **È POSSIBILE COLLEGARE UN RT AL SERVER DI CONSOLIDAMENTO**, prevedendo tra le macchine un protocollo di scambio dati interno che garantisca un adeguato livello di inalterabilità e confidenzialità dei dati scambiati.

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Interruzione della trasmissione

CHIUSURA FERIALE E SIMILI

INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' PER:

chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio):



L'RT, **alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile**, provvede all'elaborazione e all'invio di **un unico file contenente la totalità dei dati** (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.

MANCATA CONNESSIONE AD INTERNET

Se a causa della mancata connessione ad Internet, la trasmissione entro 5 giorni non è possibile:



L'RT potrà **trasferire il file sigillato elettronicamente a un dispositivo esterno** per effettuare la trasmissione al fine di rispettare i termini previsti dalle specifiche tecniche. In tale ipotesi, l'esito della trasmissione verrà trasmesso al dispositivo esterno e sarà comunque consultabile all'interno di apposita area dedicata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Malfunzionamenti

In caso di malfunzionamento non comunicato in automatico dall'RT, l'esercente (o un suo delegato) può comunicare tramite uno specifico codice «00607», attraverso il portale «Fatture e Corrispettivi», la situazione anomala, che viene tracciata a sistema.



- Lo stato «fuori servizio» ricomprende tutte le ipotesi in cui l'RT non è in grado di trasmettere dati al sistema informatico dell'Agenzia delle entrate per motivi non rientranti nelle ipotesi di «Dismissione» e «Disattivazione».
- L'RT può ritornare da tale stato, automaticamente «in servizio» alla prima trasmissione utile, senza necessità di riattivazione, oppure essere disattivato o dismesso.
- Se poi si rende necessario procedere alla sostituzione del dispositivo non funzionante, si suggerisce di interfacciarsi con il fornitore al fine di appurare se i dati memorizzati e non trasmessi dall'RT sostituito siano stati trasferiti nel nuovo RT installato. In caso positivo, sarà opportuno riversare nel nuovo RT i dati mancanti e non trasmessi telematicamente a causa del malfunzionamento.

Tabella di coerenza: tra i cambi di stato da comunicare e i dettagli da indicare - Specifiche tecniche -

Codice dettaglio	Descrizione dettaglio	Cambio di Stato Compatibile/Evento
00600	Memoria esaurita	FUORI SERVIZIO
00601	Altro (in questo caso è obbligatoria una descrizione esplicativa dell'evento)	TUTTI
00603	Cessione (a qualsiasi titolo: vs terzi, rivenditori, ecc)	DISATTIVAZIONE
00604	Furto	DISATTIVAZIONE
00606	Smaltimento	DISMISSIONE
00607	Malfunzionamento	FUORI SERVIZIO
00608	Magazzino	FUORI SERVIZIO
00609	Memoria di riepilogo esaurita o con certificato compromesso	DISMISSIONE

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Procedura di emergenza

NOVITÀ
Specifiche tecniche
§ 2.8 (Versione 8.0 – 28
 giugno 2019)


ASSENZA DI RETE INTERNET E/O PROBLEMI DI CONNETTIVITÀ DEL DISPOSITIVO (UPLOAD FILE ESTRATTO DA RT)	DISPOSITIVO FUORI SERVIZIO (ACQUISIZIONE DATI)	RECUPERO TRASMISSIONE SCARTATE
<p>Il RT deve effettuare la memorizzazione degli incassi e predisporre l'apposito file XML dei corrispettivi, comprensivo del sigillo elettronico apposto con il certificato dispositivo.</p>	<p>L' esercente può accedere alla funzione tramite la voce di menù "Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio", disponibile nella sezione "Area Gestore ed Esercente».</p>	<p>L' esercente può recuperare alcune trasmissioni scartate, che rientrano esclusivamente in specifiche casistiche, accedendo alla funzione tramite la nuova voce di menù "Procedure di Emergenza > Trasmissione Scartata".</p>
<p>L' esercente può estrarre il file XML sigillato, mediante apposite funzionalità del dispositivo, e trasmetterlo utilizzando la nuova funzione del sistema Corrispettivi tramite la nuova voce di menù "Procedure di Emergenza > Assenza di rete", disponibile nella sezione "Area Gestore ed Esercente".</p>	<p>L'interfaccia grafica permette all' esercente di trasmettere all' AdE i dati aggregati dei corrispettivi giornalieri che avrebbe dovuto trasmettere con il RT.</p>	<p>La funzione online "Trasmissione scartata" permette all' esercente di recuperare esclusivamente le seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 00203 - Data nel futuro sull' elemento DataOraRilevazione - 00212 - L' elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio.
<p>Tale modalità di trasmissione sarà classificata come "trasmissione mediante upload" per distinguerla dalle trasmissioni dirette da registratore telematico. Si ricorda che la funzionalità ha valenza solo emergenziale e quindi va utilizzata esclusivamente in caso di effettiva necessità.</p>	<p>Tale modalità di trasmissione dei corrispettivi giornalieri sarà classificata come "trasmissione per dispositivo fuori servizio" Tale funzionalità potrà essere utilizzata solo in casi di effettiva necessità ed esclusivamente dopo aver comunicato a sistema lo stato "fuori servizio" del registratore telematico.</p>	<p>Non saranno effettuabili variazioni sulle informazioni contabili inviate e tale recupero verrà opportunamente classificato.</p>


La trasmissione telematica dei corrispettivi


Credito di imposta


PROVVEDIMENTO 4.04.2018 (mezzi di pagamento tracciabili):

assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali nonché tramite addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

- 

Per gli anni 2019 e 2020 è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di **250 euro in caso di acquisto** e di **50 euro in caso di adattamento**, per ogni strumento utilizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei dati.
- 

Come stabilito poi dal provvedimento direttoriale del 28 febbraio 2019, tale contributo è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato il relativo corrispettivo **esclusivamente con mezzi tracciabili**.
- 

Il credito d'imposta riconosciuto dovrà poi essere indicato nella **dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa** e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
- 

Con la Risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019 è stato istituito il **codice tributo 6899**.

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Regime sanzionatorio

L'art. 2, comma 6 del Dlgs. n. 127/2015, prevede che *“ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3 e 12, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”*.

SANZIONE PECUNIARIA

pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non correttamente documentato

Il provvedimento di sospensione **è immediatamente esecutivo!**

SANZIONE ACCESSORIA

- **sospensione** della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo **da 3 giorni ad un mese** qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni;
- inoltre, **la sospensione** può essere estesa per un periodo **da uno a sei mesi** se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione superi i 50mila euro.

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Moratoria sulle sanzioni

L'art. 12-quinquies del decreto Crescita prevede che, nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo, le sanzioni previste dall'art. 2 del Dlgs 127/2015 **NON** si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta Iva di periodo.



CIRCOLARE 15/E DEL 29.06.2019

MORATORIA	MEMORIZZAZIONE	TRASMISSIONE DEI DATI	OBBLIGHI IN MORATORIA
Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6 del Dlgs 127/2015 <u>non verranno applicate per sei mesi: fino al 31 dicembre 2019</u> per gli obbligati al 1° luglio 2019	1) Coloro che non hanno potuto attivare il RT memorizzano giornalmente i corrispettivi mediante registratori di cassa già in uso ovvero tramite scontrini e ricevute fiscali oppure ancora mediante procedura web	I soggetti trasmettono i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione	1) Rilascio al cliente di uno scontrino o di una ricevuta fiscale; 2) Obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del RT; 3) Obbligo di liquidazione dell'Iva periodica nei termini ordinari
fino al 30 giugno 2020 per gli obbligati dal 1° gennaio del prossimo anno	2) Coloro che hanno attivato il RT memorizzano i dati giornalmente con lo stesso	Con le modalità fissate dal provvedimento direttoriale n. 236086 del 4 luglio 2019	

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Modalità alternative di trasmissione dei corrispettivi nella fase transitoria


Il **provvedimento direttoriale n. 236086 del 4 luglio 2019** definisce le modalità e approva le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, utilizzabili nel periodo transitorio di sei mesi, definendo le regole che consentono ai soggetti sprovvisti ancora dell'apposito registratore telematico di inviare i corrispettivi giornalieri per via telematica. Ai fini della trasmissione telematica dei dati, sono poi previsti:

SERVIZI «PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI»

- un **servizio web per effettuare l'upload** di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione", o di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate
- un **servizio web di compilazione dei dati** dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione".



in alternativa




INVIO «EXTRAPORTALE»

L'adempimento telematico potrà essere effettuato anche con un'ulteriore modalità telematica, mediante un sistema di cooperazione applicativa che, con servizio web service, consente di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri attraverso protocollo HTTPS o SFTP


Sia i servizi offerti nel portale che l'invio "extraportale" potranno essere effettuati direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati

In quest'ultimo caso, il professionista incaricato della trasmissione telematica dovrà rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che attesterà il ricevimento da parte dell'Agenzia e sarà prova dell'avvenuta presentazione.

**FATTURA ELETTRONICA:
SCENARIO EUROPEO**



Dir 2014/55/UE – OBBLIGO DI accettare FATTURA ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI EUROPEI: modello semantico dei dati degli elementi essenziali (*core invoice*) elaborato dal CEN – Comitato Europeo per la standardizzazione. Con **Decisione di esecuzione n. 1870 del 16.10.2017** la Commissione europea, nel pubblicare il riferimento della norma europea sulla fatturazione, ha individuato nella DATA del **18 APRILE 2019** il termine ultimo per l'entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi a tale obbligo



DIRETTIVA 2014/55/UE

Norma europea comune per il MODELLO SEMANTICO dei dati

Serie strutturata e logicamente intercorrelata di **TERMINI** e **SIGNIFICATI** che specificano gli **ELEMENTI ESSENZIALI** della FE

CIUS
Core
Invoice
Usage
Specification

- identificatori di processo e della fattura;
- periodo di fatturazione;
- informazioni relative al venditore;
- informazioni relative all'acquirente;
- informazioni relative al beneficiario;
- informazioni relative al rappresentante fiscale del venditore;
- riferimento del contratto;
- dettagli relativi alla consegna;
- istruzioni di pagamento;
- su importi a credito/debito;
- informazioni relative alle voci della fattura;
- totali della fattura;
- ripartizione dell'IVA.

Gli Stati Membri garantiscono che AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E ENTI AGGIUDICATORI **RICEVANO ED ELABORINO FATTURE ELETTRONICHE CONFORMI A NORMA EUROPEA**



Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione del 16 ottobre 2017




**Elenco
delle
sintassi**


UBL – Universal Business Language

CII – Cross Industry Invoice

standardizzazione in formato XML di numerosi documenti:

- Offerte
- Cataloghi
- Ordini
- Documenti di trasporto
- Avviso di ricezione merce
- Fatture
- Avviso di pagamento.





LINEE GUIDA CAD

**LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE IDENTITÀ
DIGITALI PER USO PROFESSIONALE**

**SPID AD USO
PROFESSIONALE**

Determina AgID n. 318/2019 - in vigore dal 1 dicembre 2019.

- strumento che **consente alle pubbliche amministrazioni e ai privati di verificare l'appartenenza di una persona fisica ad un'organizzazione e/o la sua qualità di professionista.**
- nuova funzionalità per il sistema pubblico di identità digitale che consente **l'apertura di nuovi servizi online, superando gli ostacoli all'uso della propria identità digitale per scopi lavorativi.**
- attraverso SPID, **oltre ai dati della persona fisica, anche i dati dell'organizzazione di appartenenza per la quale si sta agendo su un servizio reso disponibile da un service provider.**

**LINEE GUIDA PER
REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI
R.A.O. PUBBLICO**

Determina AgID n. 344/2019 – **25.11.2019**

- **IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE DA PARTE DELLE PP.AA. AI FINI DEL RILASCIO DI SPID**
- MODELLO DI R.A.O. (REGISTRATION AUTHORITY OFFICER) PUBBLICO
- P.A. IDENTIFICA UTENTE ACCERTANDONE IDENTITA' TRAMITE LA VERIFICA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CONTROLLA VALIDITA' C.F.
- PREVISTA UNA PIATTAFORMA (CON CREAZIONE SCHEDA ANAGRAFICA UTENTE) CHE GESTISCE IDENTITA' GENERANDO UN TOKEN PER IL RILASCIO SPID DA PARTE DEGLI IDENTITY PROVIDER

**LINEE GUIDA PER
SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI
TRAMITE SPID**

IN PUBBLICA CONSULTAZIONE SINO A 20.12.2019

- **UTILIZZO DI SPID PER FIRMARE DOCUMENTI ONLINE: CONTRATTI, ATTI ...**
- **STESSO VALORE GIURIDICO DELLA FIRMA AUTOGRAFA: EX ART. 20 CAD, SODDISFA IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA E PRODUCE EFFETTI ART. 2702 C.C.**
- **PERMETTE DEMATERIALIZZAZIONE INTEGRALE DEI DOCUMENTI ANCHE IN CASO DI UTENTI NON DOTATI DI FIRMA DIGITALE**

**LINEE GUIDA SU FORMAZIONE,
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI INFORMATICI**

**PUBBLICATE IL 17.10.2019.
IN PUBBLICA CONSULTAZIONE SINO A 20.12.2019**

- **AGGIORNANO REGOLE TECNICHE ART. 71 CAD SU:**
 - **FORMAZIONE, PROTOCOLLAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI**
- **IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A PUBBLICAZIONE IN G.U.. SI APPLICANO DAL 180° GIORNO SUCCESSIVO**
- **A PARTIRE DA TALE DATA ABROGATI:**
 - **DPCM 13.11.2014 – regole tecniche su formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici**
 - **DPCM 3.12.2013 – regole tecniche in materia di sistemi di conservazione**

**tra le novità:
CERTIFICAZIONE DI PROCESSO PER ACQUISIZIONE IMMAGINE DOCUMENTI ANALOGICI**



SANTACROCE & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

ROMA
Via Giambattista Vico, 22

segreteria@studiosantacroce.eu
www.studiosantacroce.eu

MILANO
Via di San Vittore al Teatro, 3